

IL PRESIDENTE

Aperti i lavori del Consiglio, dà la parola al Consigliere Claudio Ricci, il quale richiede, a nome del proprio gruppo, l'inversione dell'ordine del giorno, nel senso di trattare, al primo punto, l'argomento di cui all'ordine del giorno aggiuntivo, ad oggetto "Riconoscimento Debiti Fuori Bilancio- VI^ Variazione di Bilancio. Provvedimenti".

La proposta di inversione, messa ai voti, PRESENTI N. 22, risulta approvata con n. 14 voti favorevoli, n. 2 astenuti (Del Vecchio e Rubano), n. 6 contrari (BETTINI, CAPASSO, DI SOMMA, MAZZONI, MOLINARO E RICCIARDI).

Interviene il Consigliere Rubano, che coglie l'occasione per ringraziare tutti i Consiglieri per il voto espresso nella scorsa seduta di Consiglio, che ha portato alla adozione della delibera ad oggetto: "ADOZIONE DI UNA LINEA COMUNE AL FINE DI SCONGIURARE IL RISCHIO DI ULTERIORI RIDUZIONI DI SERVIZI SANITARI ESSENZIALI (A RICHIESTA DEL GRUPPO PDL)". Invita, nel contempo, il Presidente CIMITILE a prendere, in tal senso, una posizione forte, a tutela dei servizi sanitari nel Sannio. Si dà atto che è entrato in Aula il Consigliere CAPOCEFALO. Pertanto i presenti sono n. 23.

Il Presidente CIMITILE prende la parola, manifestando tutta la sua disponibilità ad intervenire in modo "più forte", ma il Consigliere RUBANO, esprimendo tutto il suo rammarico per le decisioni adottate dalla Regione Campania, in segno di protesta, abbandona l'aula. Pertanto, i presenti sono n. 22.

Intervengono ancora i Consiglieri CAPASSO e MAZZONI, che ribadiscono la necessità sia della convocazione di un Consiglio Provinciale aperto, sia di opporsi, con tutte le forze all'atteggiamento assunto dalla Regione Campania di far trascorrere inutilmente il termine prescritto dalla legge per far scattare il silenzio assenso.

Interviene, altresì, il Consigliere RICCIARDI il quale, rappresenta al Consiglio di aver inviato, il giorno 28.10.2008, al Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali del Ministero degli Interni, all'Ufficio Territoriale del Governo di Benevento, al Segretario Generale ed al Presidente del Consiglio della Provincia di Benevento, una richiesta di parere in merito alla conformità alla normativa vigente della interpretazione autentica di cui alla deliberazione di Consiglio Provinciale n. 71 del 6.10.2008. Viene richiesto in merito il parere del Segretario Generale.

Il Segretario Generale Dr. Claudio UCCELETTI risponde, ricordando di aver ricevuto l'incarico di redigere un testo di modifica all'articolo del regolamento in questione, che tenga conto della interpretazione fornita. Si sta attivando in tal senso.

Il Presidente MATURO, passando alla trattazione dell'argomento "Riconoscimento debiti fuori bilancio - VI^ Variazione di Bilancio - Provvedimenti", di cui alla proposta (all.1) che, a seguito della votata inversione, è divenuto il 1° punto all'Ordine del Giorno della seduta odierna, dà la parola al Consigliere BETTINI, che ne ha fatto richiesta.

Quest'ultimo fa presente di aver ricoperto l'incarico di Revisore dei Conti, nel periodo 2000-2003, pertanto, pur trattandosi di situazioni relative agli anni 1994/95, ritiene opportuno allontanarsi dall'Aula su tale punto e di rientrare successivamente.

Il Consigliere BETTINI, pertanto, abbandona l'Aula. I presenti sono n. 21.

Prende la parola l'Assessore al ramo, Avv. Giovanni BOZZI, che relaziona sull'argomento in oggetto, precisando che i debiti, oggetto del riconoscimento di che trattasi, derivano dal passaggio in giudicato di 2 sentenze, per l'importo di complessivi € 99.700,53. A tal proposito, menziona i capitoli oggetto di variazione, riferendo sul parere espresso dalla IV^ Commissione Consiliare (All. 2).

Interviene il Consigliere CAPASSO, con la richiesta di conoscere la denominazione dei capitoli interessati dalla variazione.

per la parola la Consigliera MAZZONI la quale dichiara che, su tale punto, esprime voto contrario, come ha già espresso voto contrario precedentemente sull'inversione dell'Ordine del Giorno. Quest'ultimo, era motivato dalla considerazione che privilegiare la discussione dei debiti fuori bilancio significava porre in secondo piano questioni di grande importanza, oggetto delle interrogazioni. Invece, il voto contrario sul riconoscimento dei debiti è determinato dal fatto di non condividere una variazione di bilancio in quanto, in un bilancio corretto, andrebbero effettuati accantonamenti di somme da utilizzare in caso di contenziosi.

Interviene il Consigliere CAPOCEFALO, il quale richiama l'attenzione del Consiglio sull'aggravio di spese che deriva da mancati pagamenti e quindi da inadempimenti. Pertanto, preannuncia voto contrario.

Si dà atto che è uscito dall'Aula il Consigliere Claudio RICCI. Pertanto i presenti sono n. 20.

Il tutto è riportato in dettaglio nel resoconto stenografico (All. n.3).

Dopo la replica dell'Assessore BOZZI, tesa a precisare la denominazione dei Capitoli, nessun altro chiedendo di intervenire, il Presidente pone ai voti, per alzata di mano, la proposta di delibera.

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Vista la proposta, depositata agli atti del Consiglio ed allegata alla presente sotto il n. 1), munita dei pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi dal Dirigente del Settore proponente, ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli EE.LL., D.Leg.vo 18 agosto 2000 n. 267 nonché del parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti espresso con verbale n. 25 del 24.10.2008.

Visto il parere reso dalla IV^a Commissione Consiliare riunitasi in data 4.11.2008 (All. 2).

Visto l'esito dell'eseguita votazione che dà il seguente risultato: presenti e votanti n. 20, assenti 5 (BETTINI, COCCA, IZZO, RICCI, RUBANO), la proposta viene approvata con n. 13 voti favorevoli e n. 7 contrari (CAPASSO, CAPOCEFALO, DEL VECCHIO, DI SOMMA, MAZZONI, MOLINARO, RICCIARDI).

DELIBERA

1. DI PROCEDERE al riconoscimento degli importi afferenti ogni titolo esecutivo sopra descritto per complessivi € 99.700,53 (€ 73.629,78 + € 26.070,75), quali debiti fuori bilancio, ai sensi della lett. A, comma 1, dell'art. n. 194 del D. Lgs. N. 267/2000.
2. DI DARE ATTO che il debito di cui alla lett. A) pari ad € 73.629,78 andrà imputato sul capitolo n. 3833 (Cod. 1010908) che presenta all'attualità una disponibilità di € 30.000,00 e che, pertanto, va impinguato dell'importo di € 43.629,78 con prelievo dal Capitolo 3831 (Cod. 1010908) per € 30.000,00 e dal Capitolo 7571 (Cod. 1060105) per € 13.629,78, mentre il debito di cui alla lett. B), dell'importo di € 26.070,75, trova copertura finanziaria sul Cap. n. 12924 (Cod. 2060102) del Bilancio corrente.
3. DI DARE ATTO che il presente provvedimento costituisce Variazione al Bilancio, ai sensi dell'art. 175 del D. Lgs.vo N. 267/2000.
4. DI NOTIFICARE il presente atto, a tutti gli effetti di legge, al Tesoriere Provinciale - Banca del Lavoro e del Piccolo Risparmio S.p.A. - Benevento.
5. DI DARE atto che resta salva ed impregiudicata eventuale azione di ripetizione nella ipotesi di pendenza e/o proposizione di gravame, qualora ne sussistano i presupposti e con espressa previsione che l'esecuzione amministrativa di tali titoli non costituisce ex se acquiescenza, ai sensi dell'art. 329 del c.p.c.

Al termine, rientrano in Aula i Consiglieri BETTINI e RICCI, pertanto risultano presenti n. 22 e assenti N. 3 (COCCA, IZZO, RUBANO).

Verbale letto e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE
- Dr. Claudio UCCELLETTI -

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
- Dott. Giuseppe Maria MATURO -

N. 688

Registro Pubblicazione

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267.

BENEVENTO
IL MESSO

18 NOV. 2008

IL SEGRETARIO GENERALE
IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Claudio UCCELLETTI)

La suesata deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 18 NOV. 2008 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.

SI ATTESTA, pertanto, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D. n. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267.

li 1 DIC. 2008

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

IL SEGRETARIO GENERALE

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267 il giorno 29 NOV. 2008

- Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267).
- Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267).
- E' stata revocata con atto n. _____ del _____

Benevento li, 1 DIC. 2008

IL SEGRETARIO GENERALE

Copia per

- PRESIDENTE CONSIGLIO _____ il _____ prot. n. _____
- SETTORE AVVOCATURA _____ il 14/65 prot. n. _____
- SETTORE SEP- _____ il 12/08 prot. n. _____
- SETTORE FINANZA _____ il _____ prot. n. _____
- Revisori dei Conti _____ il _____ prot. n. _____



PROVINCIA di BENEVENTO

Settore Servizi ai Cittadini

Servizio Affari Generali

1165
01-12-08

Prot. n.

Benevento, lì.....

U.O.: GIUNTA/CONSIGLIO

AL DIRIGENTE DEL SETTORE
AVVOCATURA PROVINCIALE

AL DIRIGENTE DEL SETTORE
PATRIMONIO

AL DIRIGENTE DEL SETTORE
INFRASTRUTTURE

AL DIRIGENTE DEL SETTORE
FINANZA E CONTROLLO
ECONOMICO

AL PRESIDENTE COLLEGIO
REVISORI DEI CONTI

SEDE

Oggetto: Delibera C.P. n. 79 del 5.11.2008 ad oggetto: "RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO - VI^ VARIAZIONE DI BILANCIO - PROVVEDIMENTI".-

Per quanto di competenza si rimette copia conforme della delibera indicata in oggetto, esecutiva.

D'ORDINE DEL DIRIGENTE
Il Responsabile del Servizio
- Dr. ssa Libera DEL GROSSO -



PROVINCIA DI BENEVENTO

PROPOSTA DELIBERAZIONE CONSILIARE

Oggetto: Riconoscimento debiti fuori Bilancio. - VI^ Variazione di Bilancio. - Provvedimenti.

L'ESTENSORE

L'ASSESSORE

IL CAPO UFFICIO

ISCRITTA AL N. 1009.egg
DELL'ORDINE DEL GIORNO

IMMEDIATA ESECUTIVITA'

Favorevoli N. _____
Contrari N. _____

IL SEGRETARIO GENERALE

APPROVATA CON DELIBERA N. 79 del _____

5 NOV. 2008

Su Relazione ASSESSORE BOZZI

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA	REGISTRAZIONE CONTABILE
IMPEGNO IN CORSO DI FORMAZIONE	REGISTRAZIONE IMPEGNO DI SPESA
Art. 30 del Regolamento di contabilità	Art. 30 del Regolamento di contabilità
di € <u>30.000,00</u>	di L. _____
Cap. <u>3833 - COD. 01.01.08.08</u>	Cap. _____
Progr. n. <u>251/08</u>	Progr. n. _____
<u>Gravella</u>	del _____
Esercizio finanziario 200 <u>8</u>	Esercizio finanziario 200 _____
IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZA E CONTROLLO ECONOMICO _____ IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZA E CONTROLLO ECONOMICO (Dott. Andrea LANZALONE)	IL RESPONSABILE SERVIZIO CONTABILITA' _____

€ 26.070,75
 CAR. 12814
 COD. 02.06.01.02
 PROGR. N. 252/08

IL CONSIGLIO

VISTO il rapporto del Settore Infrastrutture, prot. n. 9540/S.l. del 06.10.2008, che qui di seguito si riporta integralmente:

"Premesso che sono state notificate a questo Ente le sotto elencate sentenze:

- A) **Sentenza n° 705/08 del GIUDICE del Tribunale di Benevento – Sezione civile - del 27/04/2008**, notificata a questo Ente il 23/06/2008, riguardante il giudizio IANNELLA PELLEGRINO (attore) C/ Provincia di Benevento (convenuta).

Tale sentenza è relativa al contenzioso promosso con atto di citazione, notificato a questo Ente in data 13.09.2002, dal sig. Iannella Pellegrino (rappresentato e difeso dall'avv.to Franco De Duonni) proprietario di un fabbricato per civile abitazione con annesse pertinenze, ubicato nel Comune di Torrecuso alla via Provinciale Vitulanese, c.da Fontanavecchia, riportato in catasto al foglio 18 p.la 151. L' Attore intimava che detta abitazione, a seguito di infiltrazioni di acque meteoriche, provenienti dalla sovrastante strada provinciale, aveva subito danni per cedimento fondazionali, tali da compromettere l'abitabilità della medesima e che si erano resi necessari, per l'eliminazione dei danni, lavori per un importo pari ad € 60.430,96. Per tale motivo veniva richiesto al Giudice del Tribunale di Benevento - Sezione civile, di sentire condannare la Provincia di Benevento al risarcimento dei danni patiti in seguito alla predetta situazione.

Il Giudice, nella propria sentenza n°705/08 del 27/04/2008, dopo aver fatto eseguire apposita CTU, definitivamente pronunciandosi sulla domanda proposta da Iannella Pellegrino nei confronti dell'Amministrazione Provinciale di Benevento, ha così disposto:

- "accoglie la domanda, e per l'effetto condanna la convenuta, in persona del legale rappresentante, per le causali espresse in motivazione, al pagamento in favore di Iannella Pellegrino della somma di € 51.143,11 oltre interessi al tasso legale inizialmente calcolati sull'importo di € 51.143,11 e successivamente anno per anno, sulla somma risultante dalla rivalutazione di quella teste' precisata, in base agli indici ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, oltre alle maggiorazioni di volta in volta maturate, sino al saldo;
- condanna la convenuta alla realizzazione delle opere necessarie alla eliminazione degli inconvenienti lamentati con le modalità indicate nell'elaborato peritale, cui integralmente ci si riporta;
- condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attore, delle spese processuali che si liquidano in complessivi € 3.200,00 di cui € 200,00 per spese, € 1.200,00 per diritti e € 1.800,00 per onorari, oltre rimborso forfettario, CPA ed IVA come per legge".

L'importo complessivo, quantificato sulla scorta del dispositivo della citata sentenza, dovuto al Sig. **Iannella Pellegrino**, è pari ad **€ 73.629,78** (All. n°1), derivato dal calcolo degli interessi legali, sulla somma di € 51.143,11, decorrenti dalla data del 13/09/2002 fino alla data presunta di pagamento del 31/10/2008, e dal dettaglio delle spese processuali, secondo la nota del Settore Avvocatura prot. n° 5343 del 05/09/2008 (All.n°2) così come di seguito riportato:

1) – per sorta capitale	€ 51.143,11
– per interessi legali sul capitale annualmente rivalutato dal 13.09.2002 al 31.10.2008	€ 9.702,38
- per rivalutazione monetaria dal 13.09.2002 al 31.10.2008	€ 8.094,35
Sommano:	€ 68.939,84
2) – per spese legali, (onorario, diritti, spese forfettarie CPA, IVA e CTU)	€ 4.689,94

IMPORTO TOTALE DOVUTO € 73.629,78

Avverso tale Sentenza sarà proposto, ricorrendone i presupposti, atto di Appello. A tal fine il pagamento avverrà con espressa riserva di rivalsa.

Si evidenzia inoltre che le opere necessarie alla eliminazione degli inconvenienti lamentati sono già state realizzate da questo Ente.

- B) **Sentenza n° 584/2001 del 26.02.2001 del Tribunale di Benevento – Sezione civile**, notificata a questo Ente il 18/06/2007 con atto di precetto, riguardante il giudizio PROVINCIA DI BENEVENTO (attore), c/PERLINGIERI Alessandro.

Premesso che:

- Con sentenza n. 8/05 del 25/10/1994, il Tribunale di Benevento ha condannato la Provincia di Benevento al pagamento in favore dei Sigg PERLINGIERI Teresa, Angela, Pietro, Stefania, Alessandro, Enrico, BALDASSARRE Elvira, per l'occupazione dei suoli necessari alla realizzazione della "Tangenziale Ovest di Benevento", della complessiva somma di £ 158.174.000 oltre interessi legali e spese di lite, da corrispondersi agli attori secondo le rispettive quote di proprietà;

- Con atto di precetto, notificato a questo Ente il 5.11.98, il Sig. Perlingieri Alessandro, ritenendo la somma corrispostagli, pari a £. 40.579.163, erroneamente calcolata, aveva intimato alla Provincia di Benevento il pagamento di ulteriori £ 39.505.155 oltre spese di notifica e interessi legali maturandi dal 05.11.1998;

- Con atto di opposizione notificato il 29.12.1998 la Provincia di Benevento esponeva di aver corrisposto al Sig. Perlingieri Alessandro, per la causale espressa, la somma di £40.579.163; ammetteva l'esistenza di un errore nella determinazione della somma dovuta all'opposto, pari però a £ 27.906.390, corrisposta erroneamente agli altri coeredi Perlingieri; contestava la rimanente somma richiesta, assumendo

che la stessa fosse stata domandata sulla base della erronea applicazione delle norme disciplinanti l'imputazione al pagamento;

- Il Tribunale di Benevento, nella sentenza n°584/2001, definitivamente pronunciandosi sulla opposizione proposta dall'Amministrazione Provinciale di Benevento con atto di citazione notificato il 29.12.1998, nei confronti di Perlingieri Alessandro, avverso l'atto di precetto da questi notificato il 05.11.1998, ha così provveduto:

- a) Rigetta l'opposizione
- b) condanna l'opponente (Provincia di Benevento) al pagamento delle spese processuali che si liquidano in complessivi £ 3.680.000;

- con citazione del 26/07/2007 la Provincia di Benevento faceva opposizione al precetto notificato in data 18.06.2007 per € 2.972,03, deducendo a motivi che con esso era stato notificato il titolo esecutivo costituito dalla Sentenza n°584/01 del Tribunale di Benevento, per cui era stato violato l'art.14 comma 1 D.L. 31.12.1996 n°669 convertito in Legge n°30 del 28.02.1997, ai sensi del quale il creditore non può procedere ad esecuzione forzata nei confronti di una pubblica amministrazione se non e' decorso il termine di sessanta giorni dalla notifica del titolo esecutivo. Rilevava inoltre che in data 13.03.2002 l'Ente aveva emesso mandato di pagamento n°1281 per € 2.477,82, relativo a spese di giudizio della Sentenza 584/2001, riscosso e quietanzato presso la Tesoreria Provinciale in data 10.06.2002;

- Il Tribunale di Benevento, nella sentenza n°1387/2007, definitivamente pronunciandosi sulla domanda di opposizione proposta dall'Amministrazione Provinciale di Benevento ha così provveduto:

- 1) accoglie l'opposizione e per l'effetto dichiara nullo ed inefficace l'opposto precetto;
- 2) Compensa tra le parti le spese di giudizio.

L'importo complessivo, quantificato sulla scorta del dispositivo della citata sentenza n°584/2001 e del precetto notificato il 05.11.1998, dovuto al Sig **Perlingieri Alessandro**, è pari ad € **26.070,75** (All.n°3), derivato dal calcolo degli interessi legali, sulla somma di € 20.402,71 (€ 39.505.155), decorrenti dalla data del 05.11.1998 a quella presunta di pagamento del 31.10.2008, ad esclusione delle spese di giudizio (in virtu' dell'accoglimento dell'eccezione posta nel giudizio di opposizione accolto con Sentenza n°1387/2007), secondo la nota del Settore Avvocatura prot. n° 5343 del 05/09/2008 (All.n°2) così come di seguito riportato:

1) - per sorta capitale	€ 20.402,71
- per interessi legali dal 05.11.1998 al 31.10.2008	€ 5.668,04

IMPORTO TOTALE DOVUTO € 26.070,75

Per tutto quanto sopra esposto si propone:

- di procedere al riconoscimento degli importi afferenti ogni titolo esecutivo sopradescritto quali debiti fuori bilancio ai sensi della lettera a), comma 1, dell'art. n°194 del D.Lgs 267/2000."

CONSIDERATO che si rende necessario procedere al riconoscimento degli importi afferenti ogni titolo esecutivo sopradescritto quali debiti fuori bilancio ai sensi della lettera a), comma 1, dell'art. n°194 del D.Lgs 267/2000;

VISTO il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti espresso con verbale n° **25** del **24/10/2008**;

RITENUTO doversi provvedere in merito;

DELIBERA

per i motivi espressi in narrativa e che fanno parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

- **di procedere** al riconoscimento degli importi afferenti ogni titolo esecutivo sopradescritto per complessivi € 99.700,53 (€ 73.629,78 + € 26.070,75), quali debiti fuori bilancio ai sensi della lettera a), comma 1, dell'art. n°194 del D.Lgs 267/2000;

- **di dare atto** che il debito di cui alla lettera A) pari ad € 73.629,78 andrà imputato sul Cap. 3833 (Cod.1010908) che presenta all'attualità una disponibilità di € 30.000,00 e che, pertanto, va impinguato dell'importo di € 43.629,78 con prelievo dal Cap. 3831 (Cod 1010908) per € 30.000,00 e dal Cap. 7571 (Cod.1060105) per € 13.629,78, mentre il debito di cui alla lettera B), dell'importo di € 26.070,75, trova copertura finanziaria sul Cap. n. 12924 (2060102) del Bilancio corrente;

- **di dare atto** che il presente provvedimento costituisce variazione al bilancio ai sensi dell'art. 175 del D.Lg.vo 267/2000;

- **di notificare** il presente atto, a tutti gli effetti di legge, al Tesoriere Provinciale - Banca del Lavoro e del Piccolo Risparmio S.p.A. - Benevento;

- **di dare atto** che resta salva ed impregiudicata eventuale azione di ripetizione nella ipotesi di pendenza e/o proposizione di gravame, qualora ne sussistano i presupposti e con espressa previsione che l'esecuzione amministrativa di tali titoli non costituisce ex se acquiescenza, ai sensi dell'art. 329 del c.p.c.;

- **di dare** alla presente deliberazione immediata esecutività ai sensi delle vigenti disposizioni legislative.

P A R E R I

- Visto ed esaminato il testo della proposta di deliberazione che precede, se ne attesta l'attendibilità e la conformità con i dati reali e i riscontri d'Ufficio.

Per ogni opportunità si evidenzia quanto appresso:

Qualora null'altro di diverso sia appresso indicato, il parere conclusivo é da intendersi

F A V O R E V O L E

oppure contrario per i seguenti motivi:

Alla presente sono uniti n. _____ intercalari e n. _____ allegati per complessivi n. _____
facciate utili.

Data _____

IL DIRIGENTE RESPONSABILE


Il responsabile della Ragioneria in ordine alla regolarità contabile art. 49 del D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267 di approvazione del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.

FAVOREVOLE
parere -----
CONTRARIO

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
FINANZA E CONTROLLO ECONOMICO
(Dott. Andrea LANZALONE)

2)

U.O. CONSIGLIO



PROVINCIA di BENEVENTO

La 4 COMMISSIONE CONSILIARE

riunita l'anno 2008 il giorno 04 del mese di NOVEMBRE

a seguito di regolare avviso, sotto la Presidenza del Consigliere MICHELE MADDALENA

sull'oggetto: RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO -
VI VARIAZIONE.

~~avviso~~

è del parere:

(COMISSIS...) esprimere, a maggioranza di voti,
PARERE FAVOREVOLE, con l'estensione del
gruppo di maggioranza che si riserva di
esprimere le proprie deliberazioni in consiglio
provvisorio.



PROVINCIA DI BENEVENTO

Settore Infrastrutture – Edilizia e Patrimonio - Avvocatura

Prot. S.I. n° 9560 del 6 OTT. 2008

Al Servizio Attività
Amministrative
Settore Infrastrutture

- **SEDE** -

Oggetto: Riconoscimento debiti fuori Bilancio per risarcimento danni - Provvedimenti

“Premesso che sono state notificate a questo Ente le sotto elencate sentenze:

- A) **Sentenza n° 705/08 del GIUDICE del Tribunale di Benevento – Sezione civile - del 27/04/2008, notificata a questo Ente il 23/06/2008, riguardante il giudizio IANNELLA PELLEGRINO (attore) C/ Provincia di Benevento (convenuta).**

Tale sentenza è relativa al contenzioso promosso con atto di citazione, notificato a questo Ente in data 13.09.2002, dal sig. Iannella Pellegrino (rappresentato e difeso dall'avv.to Franco De Duonni) proprietario di un fabbricato per civile abitazione con annesse pertinenze, ubicato nel Comune di Torrecuso alla via Provinciale Vitulanese, c.da Fontanavecchia, riportato in catasto al foglio 18 p.la 151. L' Attore intimava che detta abitazione, a seguito di infiltrazioni di acque meteoriche, provenienti dalla sovrastante strada provinciale, aveva subito danni per cedimento fondazionali, tali da compromettere l'abitabilità della medesima e che si erano resi necessari, per l'eliminazione dei danni, lavori per un importo pari ad € 60.430,96. Per tale motivo veniva richiesto al Giudice del Tribunale di Benevento - Sezione civile, di sentire condannare la Provincia di Benevento al risarcimento dei danni patiti in seguito alla predetta situazione.

Il Giudice, nella propria sentenza n°705/08 del 27/04/2008, dopo aver fatto eseguire apposita CTU, definitivamente pronunciandosi sulla domanda proposta da Iannella Pellegrino nei confronti dell'Amministrazione Provinciale di Benevento, ha così disposto:

- *“accoglie la domanda, e per l'effetto condanna la convenuta, in persona del legale rappresentante, per le causali espresse in motivazione, al pagamento in favore di Iannella Pellegrino della somma di € 51.143,11 oltre interessi al tasso legale inizialmente calcolati sull'importo di € 51.143,11 e successivamente anno per anno, sulla somma risultante dalla rivalutazione di quella teste' precisata, in base agli indici ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, oltre alle maggiorazioni di volta in volta maturate, sino al saldo;*

- condanna la convenuta alla realizzazione delle opere necessarie alla eliminazione degli inconvenienti lamentati con le modalita' indicate nell'elaborato peritale, cui integralmente ci si riporta;
- condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attore, delle spese processuali che si liquidano in complessivi € 3.200,00 di cui € 200,00 per spese, € 1.200,00 per diritti e € 1.800,00 per onorari, oltre rimborso forfetario, CPA ed IVA come per legge".

L'importo complessivo, quantificato sulla scorta del dispositivo della citata sentenza, dovuto al Sig. **Iannella Pellegrino**, è pari ad **€ 73.629,78** (All. n°1), derivato dal calcolo degli interessi legali, sulla somma di € 51.143,11, decorrenti dalla data del 13/09/2002 fino alla data presunta di pagamento del 31/10/2008, e dal dettaglio delle spese processuali, secondo la nota del Settore Avvocatura prot. n° 5343 del 05/09/2008 (All.n°2) così come di seguito riportato:

1) – per sorta capitale	€ 51.143,11
– per interessi legali sul capitale annualmente rivalutato dal 13.09.2002 al 31.10.2008	€ 9.702,38
- per rivalutazione monetaria dal 13.09.2002 al 31.10.2008	<u>€ 8.094,35</u>
Sommano:	€ 68.939,84
2) – per spese legali, (onorario, diritti, spese forfetarie CPA, IVA e CTU)	<u>€ 4.689,94</u>

IMPORTO TOTALE DOVUTO € 73.629,78

Avverso tale Sentenza sarà proposto, ricorrendone i presupposti, atto di Appello. A tal fine il pagamento avverrà con espressa riserva di rivalsa.

Si evidenzia inoltre che le opere necessarie alla eliminazione degli inconvenienti lamentati sono già state realizzate da questo Ente.

B) Sentenza n° 584/2001 del 26.02.2001 del Tribunale di Benevento – Sezione civile notificata a questo Ente il 18/06/2007 con atto di precetto, riguardante il giudizio PROVINCIA DI BENEVENTO (attore), c/PERLINGIERI Alessandro.

Premesso che:

- Con sentenza n. 8/05 del 25/10/1994, il Tribunale di Benevento ha condannato la Provincia di Benevento al pagamento in favore dei Sigg PERLINGIERI Teresa, Angela, Pietro, Stefania, Alessandro, Enrico, BALDASSARRE Elvira, per l'occupazione dei suoli necessari alla realizzazione della "Tangenziale Ovest di Benevento", della complessiva somma di £ 158.174.000 oltre interessi legali e spese di lite, da corrispondersi agli attori secondo le rispettive quote di proprietà;

- Con atto di precetto, notificato a questo Ente il 5.11.98, il Sig. Perlingieri Alessandro, ritenendo la somma corrispostagli, pari a £. 40.579.163, erroneamente calcolata, aveva

intimato alla Provincia di Benevento il pagamento di ulteriori £ 39.505.155 oltre spese di notifica e interessi legali maturandi dal 05.11.1998;

- Con atto di opposizione notificato il 29.12.1998 la Provincia di Benevento esponeva di aver corrisposto al Sig. Perlingieri Alessandro, per la causale espressa, la somma di £40.579.163; ammetteva l'esistenza di un errore nella determinazione della somma dovuta all'opposto, pari però a £ 27.906.390, corrisposta erroneamente agli altri coeredi Perlingieri; contestava la rimanente somma richiesta, assumendo che la stessa fosse stata domandata sulla base della erronea applicazione delle norme disciplinanti l'imputazione al pagamento;

- Il Tribunale di Benevento, nella sentenza n°584/2001, definitivamente pronunciandosi sulla opposizione proposta dall'Amministrazione Provinciale di Benevento con atto di citazione notificato il 29.12.1998, nei confronti di Perlingieri Alessandro, avverso l'atto di precetto da questi notificato il 05.11.1998, ha così provveduto:

a) Rigetta l'opposizione

b) condanna l'opponente (Provincia di Benevento) al pagamento delle spese processuali che si liquidano in complessivi £ 3.680.000;

- con citazione del 26/07/2007 la Provincia di Benevento faceva opposizione al precetto notificato in data 18.06.2007 per € 2.972,03, deducendo a motivi che con esso era stato notificato il titolo esecutivo costituito dalla Sentenza n°584/01 del Tribunale di Benevento, per cui era stato violato l'art14 comma 1 D.L. 31.12.1996 n°669 convertito in Legge n°30 del 28.02.1997, ai sensi del quale il creditore non può procedere ad esecuzione forzata nei confronti di una pubblica amministrazione se non è decorso il termine di sessanta giorni dalla notifica del titolo esecutivo. Rilevava inoltre che in data 13.03.2002 l'Ente aveva emesso mandato di pagamento n°1281 per € 2.477,82, relativo a spese di giudizio della Sentenza 584/2001, riscosso e quietanzato presso la Tesoreria Provinciale in data 10.06.2002;

- Il Tribunale di Benevento, nella sentenza n°1387/2007, definitivamente pronunciandosi sulla domanda di opposizione proposta dall'Amministrazione Provinciale di Benevento ha così provveduto:

1) accoglie l'opposizione e per l'effetto dichiara nullo ed inefficace l'opposto precetto;

2) Compensa tra le parti le spese di giudizio.

L'importo complessivo, quantificato sulla scorta del dispositivo della citata sentenza n°584/2001 e del precetto notificato il 05.11.1998, dovuto al Sig **Perlingieri Alessandro**, è pari ad **€ 26.070,75** (All.n°3), derivato dal calcolo degli interessi legali, sulla somma di € 20.402,71 (£ 39.505.155), decorrenti dalla data del 05.11.1998 a quella presunta di pagamento del 31.10.2008, ad esclusione delle spese di giudizio (in virtù dell'accoglimento dell'eccezione posta nel giudizio di opposizione accolto con Sentenza n°1387/2007), secondo

la nota del Settore Avvocatura prot. n° 5343 del 05/09/2008 (All.n°2) così come di seguito riportato:

1) – per sorta capitale	€ 20.402,71
– per interessi legali dal 05.11.1998 al 31.10.2008	€ <u>5.668,04</u>

IMPORTO TOTALE DOVUTO € 26.070,75

Per tutto quanto sopra esposto si propone:

- di procedere al riconoscimento degli importi afferenti ogni titolo esecutivo sopradescritto quali debiti fuori bilancio ai sensi della lettera a), comma 1, dell'art. n°194 del D.Lgs 267/2000.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
AVVOCATURA
Avv. Vincenzo Catalano




IL DIRIGENTE SETTORE INFRASTRUTTURE
Ing. Salvatore Minicozzi



IL DIRIGENTE DEL SETTORE
EDILIZIA E PATRIMONIO
Ing. Valentino Melillo





PROVINCIA DI BENEVENTO

AVVOCATURA PROVINCIALE

Att. n. 2

PROT. N. 6316

Benevento 3.9.08

AL DIRIGENTE SETTORE FINANZE

SEDE

Oggetto : Debiti fuori bilancio- Riscontro nota prot. 6316 del 3.9.08


In riscontro alla nota in oggetto, si comunicano di seguito i pagamenti cui si deve provvedere in attuazione di titoli esecutivi notificati:

- 1) Sentenza Tribunale Bn n. 705/08 notificata il 23.6.08: € 68.386,27 per sorta capitale, rivalutazione ed interessi legali maturati + € 4.689,94 per spese di giudizio comprensive di rimborso forfettario, spese successive, oneri previdenziali ed IVA. L'atto deliberativo è in fase di predisposizioni di concerto con il settore infrastrutture competente per materia; il pagamento avverrà con riserva di rivalsa in esito alla proposizione di atto di appello, ricorrendone i presupposti.
- 2) Sentenza Tribunale Bn n. 584/2001 notificata il 18.6.07 con atto di precetto. Avverso l'atto di precetto è stata proposta opposizione dallo scrivente e con sentenza n.1387/2007 la stessa è stata accolta con declaratoria di nullità del precetto opposto. Allo stato si deve provvedere al pagamento della sorta capitale oltre interessi maturati, in esecuzione della sentenza n. 548/2001, ossia la somma portata nell'atto di precetto notificato il 5.11.98 e precedentemente opposto, con interessi maturati medio tempore ed esclusione delle spese di giudizio, in virtù dell'accoglimento dell'eccezione posta nel recente giudizio di opposizione, per un importo di € 24.608,61. L'atto deliberativo è in fase di predisposizione di concerto con il settore Patrimonio competente per materia.

Distinti saluti

IL DIRIGENTE DELL'AVVOCATURA
Avv. Vincenzo Catalano

P.R.
05.09.08



Calcolo degli Interessi Legali

I risultati ottenuti con il presente strumento di calcolo, sono di carattere puramente indicativo.

L'Utente è sempre tenuto a controllare l'esattezza dei risultati.

Data iniziale: 05-11-1998

Data finale: 31-10-2008

Capitale iniziale : € . 20.402,71 pari a L. 39.505.155

Metodo di calcolo: Nessuna capitalizzazione degli interessi - Anno Civile (365 gg.)

Da:	A:	Tasso:	Giorni:	Capitale	Interessi Euro
05-11-1998	31-12-1998	5 %	57	€ . 20.402,71	€ . 159,31
01-01-1999	31-12-1999	2.5 %	365	€ . 20.402,71	€ . 510,07
01-01-2000	31-12-2000	2.5 %	366	€ . 20.402,71	€ . 510,07
01-01-2001	31-12-2001	3.5 %	365	€ . 20.402,71	€ . 714,09
01-01-2002	31-12-2002	3 %	365	€ . 20.402,71	€ . 612,08
01-01-2003	31-12-2003	3 %	365	€ . 20.402,71	€ . 612,08
01-01-2004	31-12-2004	2.5 %	366	€ . 20.402,71	€ . 510,07
01-01-2005	31-12-2005	2.5 %	365	€ . 20.402,71	€ . 510,07
01-01-2006	31-12-2006	2.5 %	365	€ . 20.402,71	€ . 510,07
01-01-2007	31-12-2007	2.5 %	365	€ . 20.402,71	€ . 510,07
01-01-2008	31-10-2008	3 %	305	€ . 20.402,71	€ . 510,07

Totale interessi : € . 5.668,04 pari a L. 10.974.857

Capitale+interessi : € . 26.070,75 pari a L. 50.480.012

Collaborate con noi, segnalando eventuali errori, descrivendo il tipo di calcolo effettuato.

Calcolo interessi

Calcola online il tuo prestito e confronta le offerte di 15 banche
www.prestitionline.it

Partita Iva

Il Registro delle Imprese è online! Assegnazione Partita Iva, bilanci
www.registroimprese.it



Avvocati.it- Copyright 1997- 2008

SedLex Informatica...
via Ceccaroni n. 53 - 62100 Macerata - Partita IVA 00922280433.

via Ceccaroni n. 53 - 62100 Macerata - Partita IVA 00922280433.

Annunci Google

Riconoscimento debiti fuori bilancio - Ottobre 2008 - Iannella Pellegrino

data iniziale	data finale	interessi legali	capitale iniziale	indice ISTAT iniziale	indice ISTAT finale	rivalutazione annua	capitale rivalutato	giorni	interessi legale annuo	interessi annui	totale fine periodo
13/09/2002	31/12/2002	3,0%	€ 51.143,11	118,2	119,1	€ 389,41	€ 51.532,52	110	3,0%	€ 465,91	€ 51.998,43
01/01/2003	31/12/2003	3,0%	€ 51.998,43	119,1	121,8	€ 1.178,81	€ 53.177,24	365	3,0%	€ 1.595,32	€ 54.772,56
01/01/2004	31/12/2004	2,5%	€ 54.772,56	121,8	123,9	€ 944,35	€ 55.716,91	366	2,5%	€ 1.392,92	€ 57.109,83
01/01/2005	31/12/2005	2,5%	€ 57.109,83	123,9	126,3	€ 1.106,32	€ 58.216,15	365	2,5%	€ 1.455,40	€ 59.671,55
01/01/2006	31/12/2006	2,5%	€ 59.671,55	126,3	128,4	€ 992,23	€ 60.663,78	365	2,5%	€ 1.516,59	€ 62.180,38
01/01/2007	31/12/2007	2,5%	€ 62.180,38	128,4	131,8	€ 1.646,63	€ 63.827,01	365	2,5%	€ 1.595,68	€ 65.422,68
01/01/2008	31/10/2008	3,0%	€ 65.422,68	131,8	136,1	€ 1.836,60	€ 67.259,28	304	3,0%	€ 1.680,56	€ 68.939,84
						€ 8.094,35				€ 9.702,38	

N.B. Poiché alla data odierna sono disponibili gli indici ISTAT fino al mese di agosto 2008, il calcolo fino al 31/10/2008, relativo anche ai mesi di settembre ed ottobre, viene effettuato per interpolazione degli stessi indici, presupponendo un incremento lineare



M. Mauri

COPIA

SENTENZA CIVILE N. 705/2008

STUDIO LEGALE DE DUONNI
Via C. S. S. Pietro, 50 - Tel./Fax 0824.878726
E-mail: francod...

Provincia di Benevento
AOO: Prot. Generale
Registro Protocollo Entrata
Nr. Prot. 0014237 Data 25/06/2008
Oggetto SENTENZA TRA IANNELLA
PELEGRINO E PROVINCIA D
Dest. Avvocatura Settore: [...]

REPUBBLICA ITALIANA.

N NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI BENEVENTO

SEZIONE CIVILE

Il Giudice Unico dr.ssa Maria Ilaria Romano ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al nr.2628/2002 R.G.A.C

TRA

Iannella Pellegrino, rappresentato e difeso, giusta mandato a margine dell'atto di citazione, dall'Avv.to Franco De Duonni, presso il cui studio elettivamente domicilia;

ATTORE

E

Amministrazione Provinciale di Benevento in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa, giusta mandato a margine della memoria di costituzione, dall'Avv. Luigi D'Arienzo ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima

CONVENUTA


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 13.9.2002 Iannella Pellegrino esponeva: di essere proprietario di un immobile per civile abitazione, con annesso pertinenze, ubicata nel comune di Torrecuso alla via Provinciale Vitulanese, contrada Fontanavecchia, riportata in catasto al foglio 18, p.lla 151; che detta abitazione, a seguito di infiltrazioni di acque

4484
26.6.08

SENT. 705/08
R.G. 2628/02
Cron. 6534
Rep. 916/08

Oggetto:
Rinunciato
danni



PROVINCIA DI BENEVENTO
23 GIU. 2008
Legali
Sinfrosi

[Handwritten signature]

meteoriche, provenienti dalla sovrastante strada provinciale, aveva subito notevoli danni per cedimento fondazionali, tali da compromettere l'abitabilità della medesima; che si erano resi necessari, per la eliminazione dei danni, lavori per un importo di euro 60.430,96.

Tanto premesso chiedeva la condanna della convenuta al risarcimento di tutti i danni subiti, con vittoria di spese.

Regolarmente instaurato il contraddittorio si costituiva la convenuta la quale contestava il contenuto dell'atto introduttivo chiedendone il rigetto.

Istruita la causa, la stessa, sulle conclusioni delle parti, veniva riservata a sentenza con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.

Dall'istruttoria espletata è emersa la prova dei fatti lamentati nell'atto di citazione.

La consulenza tecnica d'ufficio espletata nel corso del procedimento ha evidenziato, infatti, la sussistenza degli inconvenienti lamentati dall'attore, che sono riconducibili, come esposto nell'elaborato peritale, *alla cattiva regimentazione delle acque meteoriche della sovrastante strada provinciale.* Più in particolare il CTU ha riscontrato una *inadeguatezza del sistema di smaltimento delle acque meteoriche, sia al livello del piano stradale sia a livello sottostante.*

Il quadro fessurativo rinvenuto risulta, infatti, imputabile a fenomeni di cedimenti del piano di fondazione del fabbricato, connessi soprattutto alle infiltrazioni delle acque nel sottosuolo e alle azioni deleterie che le stesse possono provocare.

Tanto premesso la domanda degli attori trova fondamento giuridico nel fatto che è compito della pubblica amministrazione adottare le ordinarie

cautele atte ad evitare danni ai diritti dei privati quali quelli alla vita, all'incolumità e all'integrità del patrimonio. Cosicché ove a causa della inosservanza delle predette norme i diritti medesimi subiscano pregiudizio il giudice ordinario deve riconoscere al danneggiato la invocata tutela risarcitoria, vertendosi in tema di fatto illecito lesivo di posizioni di diritto soggettivo. Ed ancora poiché la p.a è tenuta a prevedere e a preavvertire determinate situazioni intensamente pericolose con riferimento alle condizioni dei luoghi in ossequio al principio del *neminem laedere*, l'aver previsto o essere nelle condizioni di prevedere tale situazione di pericolo e l'aver omesso di predisporre le opportune cautele costituisce di per sé condotta omissiva, imputabile agli effetti dell'art. 2043 c.c. (Pretura Salerno 24.3.88; Tribunale Napoli. 7.1.88).

Il CTU ha riferito che per eliminare gli inconvenienti riscontrati devono essere realizzati degli interventi che consistono nella realizzazione di *apposite zanelle laterali nelle quali far confluire, dopo aver dato al tratto stradale apposita pendenza verso esse, tutte le acque meteoriche provenienti da monte.*

Nell'elaborato peritale, il cui contenuto viene condiviso da questo Giudice, e al quale integralmente ci si riporta, sono esposte, inoltre, tutte le opere necessarie per eliminare gli inconvenienti riscontrati nella proprietà attorea.

L'attore ha, quindi, diritto ad ottenere il risarcimento di detti danni che sono stati quantificati, dal CTU, in euro 51143,11.

Sulla somma indicata a titolo del risarcimento del danno vanno riconosciuti gli interessi al tasso legale inizialmente calcolati sull'importo di € 51143,11 (corrispondente a quello risultante dalla "devalutazione", in base agli indici ISTAT), e, quindi, anno per anno, fino al momento della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra precisata, così come indicato in dispositivo: ciò oltre ai successivi interessi al tasso legale sull'importo totale così

risultante al momento testè indicato sino al saldo.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Iannella Pellegrino nei confronti dell'Amministrazione Provinciale di Benevento, in persona del legale rapp.te p.t., così provvede:

- accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna la convenuta, in persona del legale rapp.te p.t., per le causali espresse in motivazione, al pagamento, in favore dell'attore, della somma di € 51143,11 oltre interessi al tasso legale inizialmente calcolati sull'importo di €. 51143,11 e successivamente anno per anno, sulla somma risultante dalla rivalutazione di quella testè precisata, in base agli indici ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, prendendo come base di calcolo l'importo come sopra fissato, oltre alle maggiorazioni di volta in volta maturate, sino al saldo;
- condanna la convenuta alla realizzazione di tutte le opere necessarie alla eliminazione degli inconvenienti lamentati, con le modalità indicate nell'elaborato peritale, cui integralmente ci si riporta;
- condanna la convenuta al pagamento, in favore dell'attore, delle spese processuali che si liquidano in complessive € 320,00 di cui € 200,00 per spese, € 120,00 per diritti e € 180,00 per onorari, oltre rimborso forfettario, CPA ed IVA come per legge;

Benevento, li

27/4/08

Il Giudice Unico

Dr.ssa Maria Ilanija Romano

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Benevento, 2 MAG 2008

IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA

(dr. A. Bianculli)

e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di competenza
quando ne siano legalmente richiesti.


Benevento 15 MAG. 2008

IL CANCELLIERE

La presente copia è conforme alla copia
esecutiva rilasciata in data 15 MAG. 2008

all'avv. *Franco De Luani*

Benevento, 15 MAG. 2008



STUDIO LEGALE DE DUONNI

Via C.S.S. Pietro, 50
82038 Vitulano (BN)
Telefax 0824.878726

NOTA SPESA

Il sottoscritto avv. Franco De Duonni con studio in Vitulano (BN) alla Via C.S.S. Pietro.50, difensore di fiducia del sig. Iannella Pellegrino nella procedura n. R.G.2628/02, vi notifica sentenza n. 705/08 del Tribunale di Benevento. G.I. dott. M.I. Romano del 27.04.2008 e depositata in cancelleria in data 02.05.2008, unitamente al riepilogo di quanto spettante al mio assistito nonché le spese legali in conformità della citata sentenza oltre nota integrativa, pregandovi di volervi adempiere nei termini di legge, direttamente a favore del sig. Iannella Pellegrino, in conformità della citata sentenza, con accredito c/o la Banca Popolare di Novara filiale di S. Giorgio del Sannio (BN), via Cardilli n.2, n. Conto Corrente 5960, Codice IBAN IT 53K0560875440000000005960, come risulta dal seguente prospetto:

- Somma assegnata al sig. Iannella Pellegrino unitamente agli interessi ed alla rivalutazione (si allega tabella riepilogativa)	€ 66.081,26
- Diritti liquidati in sentenza	€ 1.200,00
- Onorari liquidati in sentenza	€ 1.800,00
- Spese liquidate in sentenza	€ 200,00
- Rimborso forfetario (12.50%)	€ 375,00
- C.P.A. (2%)	€ 64,00
- I.V.A. (20%)	€ 640,00
- Nota integrativa (si allega tabella)	€ 391,00
Totale	€ 70.751,26

Vitulano, li 12.06.2008

Avv. Franco De Duonni




Per: Iannella Pellegrino
Contro: Amministrazione Provinciale di Benevento
Oggetto: Risarcimento danni
Valore : Indeterminabile

	Spese	Diritti
Posizione ed archivio		45,00
Disamina		11,00
Accesso alla cancelleria		11,00
Richiesta copie sentenza	7,23	11,00
Redazione nota spese		23,00
Collazione e dattilografia		11,00
Notifica atti		11,00
Esame relata di notifica		11,00
Registrazione sentenza	250,00	
Totale	€ 257,23	€ 134,00

Oltre IVA, CPA e rimborso forfetario ex art. 15 come per legge.

Vitulano 09.06.2008

Avv. Franco De Duonni


dal 13/03/2001
 CALCOLO RIVALUTAZIONE E INTERESSI LEGALI SENTENZA 705/2008

data	capitale iniziale	Indice ISTAT al 13/09/2002	indice ISTAT rispetto alla colonna data	capitale rivalutato	rivalutazione Annuale	giorni x interessi anuo	interessi annui	totale a fine periodo
31/12/2002	51143,11	118,2	119,1	€ 51.532,52	€ 389,41	109	€ 458,19	€ 51.990,71
31/12/2003	51143,11	118,2	121,8	€ 52.700,77	€ 1.168,24	365	€ 1.559,72	€ 54.718,68
31/12/2004	51143,11	118,2	123,9	€ 53.609,40	€ 908,63	365	€ 1.367,97	€ 56.995,28
31/12/2005	51143,11	118,2	126,3	€ 54.647,84	€ 1.038,44	365	€ 1.424,88	€ 59.458,60
31/12/2006	51143,11	118,2	128,4	€ 55.556,47	€ 908,63	365	€ 1.486,46	€ 61.853,70
31/12/2007	51143,11	118,2	131,8	€ 57.027,60	€ 1.471,12	365	€ 1.546,34	€ 64.871,16
27/04/2008	51143,11	118,2	133,5	€ 57.763,16	€ 735,56	89	€ 474,54	€ 66.081,26


Il calcolo è stato eseguito con interessi e rivalutazione a capitalizzazione annuale

RELATA DI NOTIFICA

L'anno 2008 , addi del mese di Giugno ad istanza dell'avv. Franco De Duonni, io sottoscritto Aiut. Uff. Giud. Addetto all'Ufficio Unico Notifiche ed Esecuzioni presso il Tribunale di Benevento, ho notificato per legale scienza e ad ogni effetto di legge copia dell'antescritto atto all'Amministrazione Provinciale di Benevento, in persona del legale rappresentante p.t. con sede legale ubicata in Benevento alla P.zza Castello c/o la Rocca dei Rettori, mediante

A MANI DI *Caforio*
INTERMEDIARIO ACCREDITATO INCARICATO
ALLA RICEZIONE ATTO.

W 23 GIU. 2008



All'udienza del 10/3/94 i procuratori delle parti concludevano come da verbali in atti che qui abbiansi per riportati e trascritti integralmente.

Svolgimento del Processo

Con citazione del 23/4/83 Perlingieri Teresa, Angelo, Pietro, Stefania, Alessandro, Enrico e Baldassarre Elvira ved. Perlingieri, esponevano di essere i primi sei proprietari ciascuno per 1/6 in comune ed indiviso, e Baldassarre Elvira usufruttuaria parziale, di un appezzamento di terreno sito in Benevento F.26 e riportato in catasto in testa agli attori alla partita 11598, particella 11,248, e 68 della complessiva estensione di mq. 20980; che Perlingieri Teresa e Angela sono proprietarie in comune ed indiviso, di un appezzamento di terreno sito in Benevento, foglio 27 riportato in catasto in testa alle attrici partita 11596 particella 57 della estensione di mq. 23160; che Perlingieri Stefania, Alessandro ed Enrico, sono proprietari e Baldassarre Elvira usufruttuaria, di immobili in Benevento f.27 partita 7886 particella 14, 31 e 47, partita 7686 particella 7 precisando che sulla particella 31 esiste una vasca di raccolta di acque connessa ad una razionale ed efficiente rete idrica che serve un moderno complesso aziendale condotto da tutti gli attori. Che con decreto del Prefetto di Benevento N°. 5974 Div. IV del 14/10/78 l'Amministrazione Provinciale di Benevento veniva autorizzata ad occupare ai sensi dell'art. 71 e segg. L.2359 del 1865, richiamato dall'art. 3 della legge N°1 del 1978, per

la realizzazione della "Tangenziale Ovest di Benevento" dalla
SS 7 (Rione Libertà) alla SS.88 ed alla SS 212 perizia di va-
riante e suppletiva, parte dei descritti immobili e precisamen-
te: a)mq. 3430 della p.lla WW 248; mq. 2980 p.lla 68; b)mq.9150 P;
c) mq. 23720 p.lla 14; mq. 4150 p.lla 31; mq. 3280 p.lla 47;
mq. 750 p.lla 7.

Nel decreto prefettizio erano stati indicati in osservanza dal-
l'art. 13 L. 2359 del 1865, i termini dell'inizio, il compimen-
to delle opere delle espropriazioni; con la conseguenza che
i lavori dovevano essere terminati entro il 1° Agosto 1979 e
le espropriazioni entro il 1° Agosto 1981; pertanto veniva ri-
levato che era inutilmente decorso il termine di cui alla ci-
tata legge 2359/1865. Ne conseguiva che l'occupazione era da
considerarsi assolutamente illegittima ed abusiva per cui la
P.A. era tenuta alla restituzione dei beni illegittimamente
detenuti ed al risarcimento dei danni patiti e patienti, ovve-
ro al risarcimento del corrispondente valore venale dei beni
oltre interessi legali, in caso di impossibilità di restituzione.
Tanto premesso citavano davanti a questo Tribunale l'Amminic-
strazione provinciale di Benevento in persona del suo presiden-
te p.t. per sentir dichiarare illegittima ed abusiva la deten-
zione da parte dell'Amministrazione degli immobili anzi descrit-
ti di proprietà degli attori, stante la violazione dei drit-
ti soggettivi degli attori medesimi, per scadenza dei termini
di cui alla citata legge; per l'effetto condannare la predet-

ta amministrazione alla restituzione degli immobili illegittimamente detenuti in favore degli attori, oltre al pagamento dei danni patiti e patiendi, con gli interessi legali a far tempo dalla emissione del decreto prefettizio sino alla restituzione ed all'effettivo pagamento;

in caso di impossibilità di restituzione per la costruzione dell'opera pubblica, condannare la convenuta amministrazione al pagamento in favore degli attori del corrispondente valore venale degli immobili illegittimamente occupati, tenendo conto della crescente svalutazione monetaria, e dei danni arrecati alle parti residue degli immobili per effetto della costruzione dell'opera pubblica, il tutto con relativi interessi dalla data del decreto prefettizio di occupazione al soddisfo;

condannare l'amministrazione a corrispondere agli attori l'indennità di occupazione per il periodo di occupazione legittima nonchè per il successivo periodo di occupazione illegittima con i relativi interessi al soddisfo; condannare l'Amministrazione al pagamento; delle indennità per i frutti pendenti così come descritto nello stato di consistenza, con i relativi interessi, col favore delle spese ed onorari di causa.

Si costituiva l'Amministrazione provinciale di Benevento deducendo che in ordine al I° esproprio le relative indennità erano state liquidate all'80% mentre era in corso di perfezionamento la procedura per il pagamento del rimanente 20%; deduceva inoltre che con il decreto prefettizio del 14/10/78 l'am-

ministrazione aveva effettivamente occupato le particelle di cui all'atto di citazione per la costruzione della Tangenziale Ovest di Benevento, che per tali lavori furono fissati i termini di 36 mesi per la procedura di esproprio a decorrere dall'ottobre 1978 mentre la citazione era stata notificata il 23/4/83, allorquando non erano ancora decorsi i tre anni fissati dal decreto per il completamento della espropriazione, e quindi l'occupazione era ancora legittima; in ogni caso per le espropriazioni effettuate, l'amministrazione aveva offerto il pagamento delle relative indennità che però non erano state accettate dagli interessati. Infine faceva rilevare che allo stato i lavori relativi alla tangenziale Ovest di Benevento erano stati assunti dall'ANAS in data 29/5/84, per cui le relative eventuali richieste di indennità o di restituzione, andavano rivolte al predetto ente, mentre la responsabilità della convenuta amministrazione doveva essere limitata al solo periodo dal 1978 al 29/5/84 e concludeva in conformità delle dedotte eccezioni.

Ammissa ed esperita consulenza tecnica per gli opportuni accertamenti, la causa veniva riservata a sentenza. Con ordinanza collegiale del 22/12/92, stante la persistente richiesta di restituzione delle aree occupate avanzata dai convenuti, e poiché la esperita consulenza, che reca la data del Novembre 1984, non rispecchiava la situazione attuale, la causa veniva rimessa sul ruolo per accertare la situazione determinatasi al

presente. Forniti gli opportuni chiarimenti agli attori rinunziavano alla domanda di restituzione, limitando le loro richieste al conseguimento delle indennità per i periodi di occupazione legittima ed illegittima, fino al trasferimento delle opere all'ANAS, nonché al pagamento dei danni consequenziali all'occupazione, col favore delle spese ed onorari di causa. Depositati alcuni documenti la causa veniva riservata a sentenza sulle conclusioni delle parti come sopra riportate.

Motivi della decisione

La domanda attrice è fondata nei limiti di cui appresso si dirà; è assolutamente pacifico in atti, in quanto è ammesso anche dalla controparte, che l'occupazione dei suoli di proprietà Perlingieri avvenne a seguito di decreto prefettizio del 14/10/78, mentre la effettiva occupazione degli stessi seguiva in data 19/4/79; pertanto è da quest'ultima data che dovrà decorrere l'indennità di occupazione. Allo stato, atteso che la restituzione delle aree non è più possibile essendo seguita la costruzione dell'opera, e considerato che alla Amm. prov. di Bn è subentrata l'ANAS in data 29/5/84 (vedi verbali di consistenza in atti) la pronuncia del Tribunale relativa all'indennità di occupazione dovrà essere circoscritta al periodo 19/4/79 al 29/5/84. Orbene, considerando che ai fini della valutazione delle aree occupate in mq. 50.940 (come da C.T.U. esperita in istruttoria) può tenersi conto della valutazione effettuata dalla Corte di Appello di Napoli per i suoi ^{vi}vi

suoi
~~attori~~ di proprietà degli stessi attori, (L.12.090 al mq.)

si avranno L.157.374.000. per il periodo di occupazione legittimamente protetti per anni 5 e gg. 40, cui vanno aggiunte L. 800.000 così rivalutate, per mancata percezione dei frutti.


Nessun ulteriore danno risulta dimostrato per cui la relativa domanda deve essere disattesa. Sulla somma come sopra liquidata sono dovuti gli interessi legali dal 29/5/84 al soddisfo. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate di ufficio in mancanza della nota di parte.

P. Q. M.

Il Tribunale di Benevento, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Perlingieri Teresa, Angelo, Pietro, Stefania, Alessandro, Enrico e Baldassarre Elvira con atto 23/4/83 nei confronti dell'Amministrazione provinciale di Benevento, così provvede: condanna la convenuta Amm. Provinciale di Benevento al pagamento per l'occupazione dei suoli degli attori, ~~al pagamento~~ della complessiva somma di L. 158.174.000 comprensiva dei danni per mancata percezione dei frutti, da corrispondersi agli attori secondo le rispettive quote di proprietà a ciascuno spettanti, con gli interessi legali dal 29/5/84 al soddisfo, nonché delle spese ed onorari di causa che si liquidano di ufficio in L. 6.500.000 di cui L. 4.500.000 per onorari di avvocato e delle successive occorrente.

Benevento li 25/10/94

Il Presidente.




H. Caputo

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL 16 GEN. 1995

Il Funzionario di Cancelleria
(dr. A. Pizzini)

[Signature]

PRECETTO DI PAGAMENTO



Il Sig. Alessandro Perlingieri, rapp.to e difeso dall'Avv. Giulia de
Cristofaro del foro di Napoli, ed elett.te dom.to con quest'ultima in
Benevento alla via S. Rosa n°18 presso lo studio dell'Avv. Franco
Pepe, giusta delega a margine del presente atto

IN VIRTU'

della sentenza del Tribunale di Benevento n° 8/95 del 25.10.94 /
16.1.95, non opposta, registrata il 14.11.95, munita di formula
esecutiva del 2 ottobre 1998, notificata il 22 ottobre 1998

PREMESSO

che nella notificata sentenza l'Amministrazione Provinciale di
Benevento, a seguito di occupazione di terreno di estensione di mq.
50.940 di proprietà, tra gli altri, dell'istante, veniva condannata al
pagamento della complessiva somma di £.158.174.000 in favore, tra
gli altri, dell'istante, somma da corrispondersi agli attori secondo le
rispettive quote di proprietà a ciascuno spettanti, con gli interessi
legali dal 29.5.1984 al soddisfo, nonché delle spese ed onorari di
causa che si liquidano di ufficio in £. 6.500.000, di cui £. 4.500.000
per onorari di avvocato e delle successive occorrende;

che il terreno di proprietà dell'istante è di complessivi mq. 12.281,66,
come da atto di citazione introduttivo e da atti di causa;

che pertanto la Amministrazione Provinciale di Benevento è stata
condannata a pagare all'istante la sorta di £. 38.135.831, così
calcolata: (£.158.174.000 : 50.940) x 12.281,66 =£ 38.135.831, oltre
interessi dal 29.5.84, oltre spese liquidate nella misura di 1/7, oltre

uff. delega
Avv. Perlingieri

Avv. Giulia de Cristofaro
Viale Gramsci, 11 - P.
Con la presente Vi conferisco
il più ampio mandato di
presentarmi e difendere
presente giudizio e consenziale,
in tutti i gradi e
con ogni più ampia facoltà
di legge compresa quella di
transigere e conciliare le
controversie e rinunziare al
giudizio. Ritengo il Vostrorapporto
per rato e fermo, in caso di
bisogno di ulteriore ratifica.
Eleggo domicilio ~~presso~~
in Benevento, alla
via S. Rosa n° 18, presso lo
studio dell'Avv. Franco

F.to Alessandro Perlingieri
Tale e

F.to Avv. Giulio Stefano

2461
6.11.

30593

1/4

successive occorrende;

che in data 2.10.1996 la Amministrazione Provinciale di Benevento attribuiva al Sig. Alessandro Perlingieri la somma di £. 40.579.163, oltre le spese liquidate in sentenza;

che con raccomandata del 1.8.1997 l'istante imputava il detto pagamento, ai sensi di cui agli artt. 1193 e 1194 c.c., quanto a £. 1.174.571 alle spese di registrazione della sentenza (1/7 di £. 8.222.000); quanto a £. 34.512.925 agli interessi legali sulla sorta di £. 38.135.831 dal 29.5.84 al 2.10.96 (data di effettuazione del pagamento parziale); quanto a £. 4.695.905 al capitale.

Tanto premesso l'istante

INTIMA E FA PRECETTO

all'Amministrazione Provinciale di Benevento, in persona del legale rapp.te p.t., dom.to per la carica presso la sede dell'Amministrazione nel Palazzo della Provincia in Benevento alla via Annunziata n.1, di pagare all'istante, nel domicilio eletto, entro 10 gg. dalla data di notifica del presente atto, e con avvertenza che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata, anche immobiliare o presso terzi, le seguenti somme: sorta liquidata in sentenza £. 38.135.831. A detrarre £. 4.695.905 (pagamento parziale - vd. sopra). Residuo a dare £. 33.439.926; interessi su dette somme dal 2.10.1996 alla data del presente atto in £. 3.818.430; 1/7 delle spese liquidate in sentenza (£. 2.000.000) £. 285.714; 1/7 di diritti ed onorari liquidati (£. 4.500.000) £. 642.857; posizione e archivio £.

richiesta copie sentenza £ 30.000; ritiro tali £ 80.000; diritti ritiro
copie £ 25.000; sessioni e carteggio £ 200.000; notifica sentenza £
8.000; diritti tale £ 25.000; diritti di precetto £ 100.000; bolli £
40.000; scritturazione e collazione tale £ 50.000; mandato £
20.000; autentica £ 25.000; dattilografia £ 25.000; diritti di
collazione precetto £ 25.000; diritti di notifica £ 25.000; diritti di
specifica precetto £ 25.000; rimborso spese generali £ 1.332.285;
C.p.A. 2% (su £ 1.455.135) £ 29.102; I.V.A. 20% (su £ 1.484.237)
£ 296.847 In uno quindi £ 39.505.155, oltre spese di notifica del
presente atto, come a margine indicate, oltre interessi successivi
maturandi dalla data del presente atto in £ 4.950 al giorno. (S. E. &
O.)

Napoli, 3 novembre 1998

Paola de Cristoforo

TRIBUNALE DI BENEVENTO

UFFICIO UNICO NOTIFICHE

A richiesta come innanzi, lo sottoscritto Aiutante Ufficiale

Giudiziario ho notificato copia del presente atto al Sig.

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE di BENEVENTO IN PERSONA DEL
LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. DOM. TO PER LA CARLA PRETTO LA

mediante consegna nel retroscritto domicilio a mani

FEDE DELL'AMMINISTRAZIONE
IN BENEVENTO.
PALAZZO DELLE PROVINCE
VIA ANNUNZIATA 1.

A MANI DI Ceforo Vincenzo
IMPIEGATO, IVI ABBETTO, INCARICATO
ALLA RICEZIONE ATTI

ASSISTENTE U.N.E.P.
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Falco Vincenzo

Per 5/11/98

COPIA

003491

REGISTRATO IL
10 APR. 2001
al N. 970
Mod. Vol. 10

SENTENZA CIVILE N. 584/2001

REPUBBLICA ITALIANA

In Nome del Popolo Italiano

Il Tribunale di Benevento, in persona del G.U. Dott. Antonietta Genovese, ha pronunciato la seguente

sentenza

nelle causa civile iscritta al n. 28 R.G.A.C., anno 1999, avente ad oggetto: opposizione all'esecuzione, passata in decisione all'udienza del 16.11.2000, vertente

TRA


Amministrazione Provinciale di Benevento, in persona del Presidente Carmine Nardone, el.te dom.ta in Benevento, presso l'ufficio legale dell'ente, alla via Calandra, con l'avv. Candido Volpe, che la rappresenta e difende giusta mandato a margine della citazione in virtù di delibera di G.P. n. 551 del 4.11.99

N. 3022 e
N. 428 de

offerta
opposizione
all'esecuzione

E $\frac{814}{25-2}$

Opponente




Perlingieri Alessandro, el.te dom.to in Benevento, alla Via S.Rosa, presso lo studio dell'avv. Franco Pepe, che lo rapp.ta e difende giusta mandato a margine dell'atto di precetto

1031	_____
T. Fissa	1041
1031	_____
T. Fissa	1051
Loc. Fab.	1071
Loc. Ter.	1081
Opposto	1091
Varie F.	1101
Imp.	6431
Cat.	7031
Cpa.	9011
Bollo	4551 4000
Tsp.	9641 700

Conclusioni: come da verbale di udienza del 16.11.2000, da intendersi qui interamente trascritto

Svolgimento del processo



Totale L. 2870
 IL CAPO AREA S.R.L.
 DIRIGENTE
 (Dr. Paolo Cio)

Con atto di opposizione notificato il 29.12.98 l'Amministrazione Provinciale di Benevento esponeva di essere stata condannata dal Tribunale di Benevento, con sentenza n. 8/95, a pagare, in favore di Perlingieri Enrico, Alessandra, Stefania, Baldassarre, Elvira, Teresa, Angelo e Pietro, la somma di £ 158.174.000, oltre interessi e spese di lite, da corrispondersi agli attori secondo le rispettive quote di proprietà e di aver corrisposto a Perlingieri Alessandro- per la causale espressa- la somma di £ 40.579.163.

Assumeva che il Perlingieri, ritenendo che la somma dovutagli fosse stata erroneamente calcolata, aveva notificato atto di precetto con il quale aveva intimato il pagamento della somma di £ 39.505.155.

Avverso tale precetto l'Amministrazione Provinciale proponeva opposizione, ammettendo l'esistenza di un errore nella determinazione della somma dovuta all'opposto, pari però a £ 27.906.390, corrisposta erroneamente agli altri coeredi Perlingieri, beneficiati. Contestava la rimanente somma richiesta, assumendo che la stessa fosse stata domandata sulla base della erronea applicazione delle norme disciplinanti l'imputazione di pagamento.

Tanto premesso conveniva il predetto Alessandro Perlingieri davanti a questo Tribunale per sentire dichiarare l'inefficacia del precetto notificatole il 5.11.98

Instauratosi il contraddittorio, il Perlingieri contestava i motivi di opposizione, che riteneva infondati, poiché egli aveva esattamente calcolato la somma spettantegli, laddove l'Amministrazione, che peraltro aveva erroneamente



operato una ritenuta non dovuta, aveva invocato una erronea disposizione in relazione alla imputazione di pagamenti.

In assenza di istruttoria, all'udienza del 16.11.2000, la causa veniva riservata per la decisione.

Motivi della decisione

L'opposizione a precetto è infondata e va rigettata.

Appare opportuno considerare, preliminarmente, che la parte opponente non ha prodotto neanche il proprio fascicolo di parte. La documentazione necessaria alla risoluzione della controversia risulta però agevole dalla lettura degli atti allegati al fascicolo di parte opposta.

L'Amministrazione Provinciale si oppone al precetto intimato da Alessandro Perlingieri, recante l'intimazione al pagamento della somma di £ 39.505.155; nell'atto di opposizione ammette l'esistenza di un ulteriore credito del Perlingieri, pari a £ 27.906.390(dovuto alla erronea ripartizione delle somme tra gli aventi diritto), ma ritiene che tale ultima somma sia esaustiva di ogni pretesa del Perlingieri sulla base del titolo esecutivo in oggetto.

In particolare l'Amm.ne contesta l'imputazione di pagamento effettuata dal creditore, che, a suo dire, avrebbe dovuto esercitare l'imputazione predetta al momento del pagamento.

Invoca, a sostegno del suo assunto, l'art. 1193 c.c., in virtù del quale " chi ha più debiti della medesima specie verso la stessa persona può dichiarare, quando paga, quale debito intende soddisfare". Non avendo il Perlingieri

dichiarato al momento del pagamento l'imputazione da lui desiderata, sarebbe decaduto dal diritto di imputare il pagamento parziale nella maniera da lui esercitata.


In proposito occorre rilevare che, a prescindere dal fatto che il Perlingieri nella specie è il creditore e non il debitore, la disposizione citata non appare affatto pertinente al caso di specie, poiché disciplina l'ipotesi di più debiti della medesima specie verso la stessa persona; in tal caso, chi paga può dichiarare, quando paga, quale debito intende soddisfare.

Nella fattispecie in esame, tuttavia, non si tratta di più debiti della medesima specie, ma di un solo debito, comprensivo di sorta capitale, interessi e spese. In tal caso il debitore, quando paga, non può imputare il pagamento al capitale, piuttosto che agli interessi e alle spese senza il consenso del creditore; il pagamento fatto in conto di capitale e d'interessi deve essere imputato prima agli interessi.

Nella specie, dunque, il debitore ha effettuato un pagamento parziale, versando la somma complessiva di £ 40.579.163, omettendo qualsiasi imputazione di pagamento. La somma andava quindi imputata, come ha fatto il Perlingieri, prima agli interessi.

Seguendo tale principio il debitore ha richiesto la ulteriore somma dovuta a titolo di sorta capitale e residui interessi e spese.

D'altra parte si è detto che la somma corrisposta dall'Amministrazione è senz'altro errata: essa stessa ammette di essere debitrice ancora di £ 27.906.390.



In realtà l'amministrazione provinciale non fornisce alcun chiarimento sulla determinazione di tale cifra. Né contesta quella determinata dall'opponente sulla base dei calcoli effettuati, rifiutando la somma indicata in precetto soltanto per la erronea applicazione del principio della imputazione dei pagamenti, invocando, nondimeno, un principio non operante nella fattispecie, quello di cui all'art. 1193 c.c. che, come si è detto, si riferisce alla diversa ipotesi di debiti della medesima specie


Ritenendo invece che correttamente il Perlingieri ha imputato il pagamento parziale agli interessi prima che al capitale, e ribadendo che l'opponente non ha sollevato alcuna obiezione al calcolo effettuato in base a tale principio (contestando la stessa applicazione del principio, in realtà correttamente richiamato), va affermata la esattezza della somma determinata dal Perlingieri ed indicata nell'atto di precetto e quindi la piena validità ed efficacia dell'atto stesso.

La somma spettante al Perlingieri gli deve dunque essere corrisposta, salva la facoltà del debitore di ripetere da altri aventi diritto, beneficiati dall'errore, le somme loro erroneamente corrisposte

Le spese seguono la soccombenza

P. Q. M.

Il Tribunale di Benevento, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta dall'Amministrazione Provinciale di Benevento con atto di citazione notificato il 29.12.98, nei confronti di Perlingieri Alessandro, avverso l'atto di




precetto da questi notificatole il 5.11.98, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa così provvede:

- 1) Rigetta l'opposizione
- 2) Condanna l'opponente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in complessive £ 3.680.000, di cui £ 1.500.000 per diritti, £ 1.800.000 per onorari, £ 150.000 per spese, £ 230.000 per rimborso forfettario spese generali, oltre Iva e Cap come per legge

Benevento 26.2.2001


Il Giudice relatore

-Dott. A. Genovese-



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL 26 MAR 2001

Il Funzionario di Cancelleria
(dr. A. Burechilli)



RILASCIATE N. _____ Con
Diritti corrisposti con applica-
zione di marche sull'atto ri-
chiesto per L. _____
Benevento li _____
IL CANCELLIERE

TRIBUNALE DI BENEVENTO

REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE

Comandano e tutti gli uffici giudiziari che ne siano
richiesti e a tutti gli uffici giudiziari di esecuzione il
presente atto e a tutti gli uffici giudiziari di competenza
e a tutti gli uffici giudiziari di concorso
quando

12 FEB. 2002

Benevento

IL CANCELLIERE

La presente copia è consegnata alla copia


esecutiva trasmessa in data 12 FEB. 2002

all'Avv. Giulio De Carlo per Avv. Franco Pepe

12 FEB. 2002

IL CANCELLIERE

Pepe



TRIBUNALE DI BENEVENTO

Ufficio Unico Notifiche Esecuzioni e Protesti

Io sottoscritto Assistente Ufficiale Giudiziario ho

notificato copia del presente atto al Sig. AVV. CLAUDIO VOLPE, procuratore delegato

distretto del Pars. p.t. dell'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE di BENEVENTO, attualmente

domiciliata c/o UFFICIO LEGALE SCELTO, alle VIA CALABRINA, BENEVENTO
mediante consegna nel retroscritto domicilio a mani

A MANI DI

Giulio De Carlo

25 2 2002

Stampa illeggibile con firma

SENTENZA CIVILE N.

1387/2007

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO-SEZIONE CIVILE

Il dott. Flavio Cusani, decidendo in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 2364/2007 R.G.A.C. passata in decisione all'udienza del 17/10/2007, avente ad oggetto: opposizione a precetto

TRA

Provincia di Benevento, in persona del presidente p.t., difesa dall'avv. Vincenzo Catalano, con domicilio eletto presso l'avvocatura provinciale in Benevento al Largo Carducci, come da procura in atti

OPPONENTE

E

Perlingieri Alessandro, difeso dagli avv. Giulia De Cristofaro e Giovanna De Cristofaro, con domicilio eletto presso il loro studio, come da procura in atti

OPPOSTO

CONCLUSIONI

Come da verbale di udienza di precisazione delle conclusioni, che qui abbiansi integralmente richiamate e trascritte

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione del 26/7/2007 la Provincia di Benevento faceva opposizione al precetto notificato in data 18/6/2007 per euro 2.972,03

SENT. 1387/07
R.G. 2364/07
Oron. 11/10/07
Rep. 17/10/07

Oggetto:
Opposizione
a precetto -

REGISTRATO

27/11/2007
Al n. 2317

Mod.

Vol.

Esatti € 168,00

Benevento, 11/10/07

IL CANCELLIERE

[Signature]

[Handwritten mark]

deducendo a motivi che con esso era stata notificato il titolo esecutivo costituito dalla sentenza n.584/01 del Tribunale di Benevento, per cui era stato violato l'art. 14 comma 1 D.L. 31/12/1996 n.669 convertito in L. 28/2/1997 n. 30, ai sensi del quale il creditore non può procedere ad esecuzione forzata nei confronti di una pubblica amministrazione se non è decorso il termine di sessanta giorni dalla notifica del titolo esecutivo.

Rilevava inoltre che in data 13/3/2002 l'ente aveva emesso mandato di pagamento n. 1281 per euro 2.477,82 riscosso e quietanzato presso la Tesoreria Provinciale in data 10/6/2002

Chiedeva, dunque, che venisse dichiarata la nullità e l'inefficacia del precetto con vittoria di spese di lite.


Instaurato il contraddittorio, l'opposto deduceva di non avere ancora riscosso la somma di lire 158.174.000 riconosciutagli con la suddetta sentenza e non contestando i motivi di opposizione, chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di giudizio.

Indi, chiesta dalle parti la discussione e la decisione della causa ex art. 281 sexies c.p.c., la causa veniva decisa all'udienza del 17/10/2007 con la presente sentenza pronunciata in udienza con lettura del dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'opposizione è fondata per i motivi sopra esposti dall'opponente, provati documentalmente e non contestati dall'opposto.

Va dunque dichiarato nullo ed inefficace il precetto, avendo l'opposto già riscosso la somma precettata, attinente alle spese di giudizio di cui alla sentenza 584/01.




In considerazione della particolarità della vicenda e della condotta processuale dell'opposto, sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese processuali del presente giudizio

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande di cui in narrativa, ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattesa, così provvede:

- 1) Accoglie l'opposizione e per l'effetto dichiara nullo ed inefficace l'opposto precetto
- 2) compensa tra le parti le spese di giudizio

Così deciso, scritto e letto all'udienza in data 17/10/2007 Il giudice



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

18 OTT 2007

Benevento,

IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA

(dr. A. Biancolini)

a maggioranza di 10/11, sul perfetto emendamento;
il gruppo di minoranza si astiene riservandosi di
esporre le proprie valutazioni in consiglio paritario.

ESTRATTO VERBALE N° 43

IL SEGRETARIO
F. N. C. P.